

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

466 / 2024 del 07/11/2024

Oggetto: ACCORDO PER L'UTILIZZO DI MOTONAVI NELL'AMBITO DELLA RETE PER IL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER L'UTILIZZO DI MOTONAVI NELL'AMBITO DELLA RETE PER IL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO - PRESA D'ATTO.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

CONSIDERATO che nel territorio di Monte Isola per la sua peculiarità geografica si possono verificare situazioni in cui risulti necessario ed indifferibile che il servizio di trasporto pazienti venga effettuato mediante la navigazione sul lago di Iseo;

DATO ATTO che l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo (ABL), Endine e Moro è l'Ente regolatore della navigazione di linea sul bacino del Lago di Iseo e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. (NLI) è la società che gestisce il trasporto pubblico locale mediante navigazione sul Lago di Iseo per conto di Regione Lombardia, tramite un contratto di servizio e con convenzione siglata con ABL;

RITENUTO necessario stipulare un accordo con NLI e ABL, che supporti gli aspetti operativi per il trasporto di pazienti dal territorio di Monte Isola, località Peschiera Maraglio e Sulzano;

DATO ATTO che a seguito di diverse interlocuzioni (prot. AREU n. 30928 del 04.11.2024) è stato definito un accordo concordato tra le parti, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31.08.2025; alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza;

DATO ATTO che NLI potrà mettere a disposizione di AREU a titolo gratuito e con le modalità ed i limiti descritti nell'allegato accordo, le proprie motonavi in servizio di linea con equipaggio sulla tratta Peschiera Maraglio – Sulzano, affinché le stesse possano essere eccezionalmente impiegate in caso di:

- manifesta emergenza urgenza;

- assoluta indisponibilità dei mezzi di trasporto sanitario usualmente messi in campo da AREU;
- disponibilità di motonavi;
- condizioni meteo che consentano lo svolgimento in sicurezza della navigazione;

Previa specifica attivazione/chiamata da parte dell'Associazione di soccorso convenzionata con AREU per la copertura della postazione di Monte Isola, per l'attività di trasporto H24 dei pazienti per i quali, in occasione degli interventi di soccorso in ambito extraospedaliero effettuati sul territorio di Monte Isola, qualora emerga la necessità di trasportare gli stessi sulla terraferma per essere poi accompagnati, dagli operatori di soccorso, presso il presidio ospedaliero di destinazione;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, l'accordo tra AREU, Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. e l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
3. di stabilire che l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31.08.2025; alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza;
4. di precisare che NLI potrà mettere a disposizione di AREU a titolo gratuito e con le modalità ed i limiti descritti nell'allegato accordo, le proprie motonavi in servizio di linea con equipaggio sulla tratta Peschiera Maraglio – Sulzano, affinché le stesse possano essere eccezionalmente impiegate in caso di:
 - manifesta emergenza urgenza;
 - assoluta indisponibilità dei mezzi di trasporto sanitario usualmente messi in campo da AREU;
 - disponibilità di motonavi;
 - condizioni meteo che consentano lo svolgimento in sicurezza della navigazione;

Previa specifica attivazione/chiamata da parte dell'Associazione di soccorso convenzionata con AREU per la copertura della postazione di Monte Isola, per l'attività di trasporto H24 dei pazienti per i quali, in occasione degli interventi di soccorso in ambito extraospedaliero effettuati sul territorio di Monte Isola, qualora

emerga la necessità di trasportare gli stessi sulla terraferma per essere poi accompagnati, dagli operatori di soccorso, presso il presidio ospedaliero di destinazione;

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della SC Affari Generali e Legali;
6. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Brescia di AREU;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	dell'emergenza urgenza extraospedaliera e del Servizio NUE 112,	
	avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi. Il predetto	
	soccorso viene effettuato attraverso l'utilizzo di mezzi su gomma	
	(automediche e autoambulanze) e su ala rotante (elicotteri); AREU, inoltre,	
	coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza	
	Urgenza (SOREU), l'attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario	
	extraospedaliero in tutta la Regione Lombardia;	
	- ABL è l'Ente regolatore della navigazione di linea sul bacino del Lago d'Iseo;	
	- NLI è la Società che gestisce il trasporto pubblico locale mediante	
	navigazione sul Lago di Iseo per conto di Regione Lombardia, tramite	
	contratto di servizio e convenzione siglata con ABL;	
	- nel territorio di Monte Isola è presente una postazione destinata allo	
	svolgimento, in forma continuativa/estemporanea, del servizio di soccorso di	
	emergenza urgenza extra ospedaliera a favore della popolazione di	
	riferimento;	
	- alla luce della peculiarità geografica del luogo di intervento, si possono	
	verificare situazioni in cui risulti necessario ed indifferibile che il servizio di	
	trasporto mediante navigazione offerto da NLI sia utilizzato, in via eccezionale	
	e temporanea, ai fini delle esigenze di trasporto di AREU tra Monte Isola, loc.	
	Peschiera Maraglio e Sulzano (BS);	
	- in considerazione del ruolo istituzionale delle Parti e delle specifiche	
	competenze di ciascuna di esse, nel segno dell'impegno sociale, dell'attiva	
	sinergia tra le istituzioni e delle esigenze di soccorso nel primario interesse	
	pubblico, ABL e NLI intendono collaborare con AREU, tramite la messa a	
	disposizione di mezzi nei limiti sotto indicati, per favorire la prestazione del	
	Pag. 2 di 10	

	AREU prende atto che le motonavi nella disponibilità di NLI sono adibite	
	esclusivamente al servizio pubblico di linea per trasporto passeggeri e non	
	costituiscono mezzo di soccorso extraospedaliero, non essendone a tal	
	scopo adibite ed attrezzate, ma, in caso di necessità ed in assenza di diversa	
	modalità di trasporto dei pazienti, al fine di consentire la risposta	
	dell'intervento di soccorso, AREU considera le stesse utilizzabili anche per il	
	mero trasporto delle persone che necessitano di soccorso sanitario e degli	
	operatori del soccorso quali ordinari passeggeri del servizio di navigazione	
	offerto da NLI.	
	Al fine di consentire il servizio garantito da AREU, NLI potrà fornire, su specifica	
	chiamata H24 da parte dell'Associazione di soccorso convenzionata con	
	AREU per la copertura della postazione di Monte Isola, il servizio di mero	
	trasporto delle persone che necessitano di soccorso sanitario e degli	
	operatori del soccorso, con spostamenti da effettuarsi nel più breve tempo	
	possibile, compatibilmente con le esigenze del soccorso, con lo stato di	
	efficienza della motonavi, con le condizioni meteorologiche e con quelle del	
	servizio di navigazione esclusivamente sulla tratta Peschiera Maraglio-	
	Sulzano.	
	AREU dà atto che i mezzi che possono essere destinati alla gestione delle	
	attività di soccorso a Monte Isola sono i seguenti:	
	- Ambulanza dell'Associazione di soccorso - Mezzo di soccorso di Base (MSB)	
	su gomma;	
	- Elisoccorso.	
	AREU si riserva la facoltà di individuare eventuali altre modalità di trasporto	
	del mezzo di soccorso (MSB) e dei pazienti fino alla terraferma.	
		Pag. 4 di 10

	AREU si impegna a definire una procedura che riporti le indicazioni operative	
	necessarie per definire le modalità di gestione e scelta del vettore più idoneo	
	al trasporto dal territorio di Monte Isola alla terraferma rispetto al tipo di	
	intervento, in base a criteri definiti.	
	Art. 3 - Responsabilità	
	La responsabilità della gestione dell'intervento di soccorso sanitario, delle	
	persone che necessitano di assistenza sanitaria e dell'assistenza sanitaria	
	delle stesse rimane in carico ad AREU e all'Associazione di soccorso	
	convenzionata, per quanto di rispettiva competenza, impegnati nel	
	soccorso stesso secondo quanto disposto da apposite specifiche	
	convenzioni.	
	AREU prende atto che il trasporto fornito da NLI in conformità della presente	
	convenzione ha natura sussidiaria e avviene in mancanza, indisponibilità e,	
	o assenza di altro trasporto più idoneo all'evenienza del caso, e pertanto	
	prende atto che NLI, proprio per la natura e configurazione del servizio	
	offerto, non può garantire il rispetto dei canoni e requisiti tipici e specifici	
	dell'attività di emergenza-urgenza.	
	AREU prende altresì atto che NLI non può garantire che il trasporto possa	
	essere esente da ritardi o contrattamenti che dovessero insorgere anche a	
	causa di eventuali avarie o malfunzionamenti della motonave impiegata per	
	il servizio.	
	NLI non può garantire che la motonave in servizio sulla tratta abbia, nel	
	momento in cui sorge l'esigenza di utilizzo da parte di AREU, idoneo spazio in	
	sala passeggeri per il trasporto di paziente su barella, ma si impegna a	
	concordare le modalità operative e di trasporto con il personale sanitario	
	Pag. 5 di 10	

	preposto.	
	AREU nel caso in cui abbia conoscenza che i pazienti per i quali venga	
	richiesto il trasporto, siano affetti da patologie infettive o contaminanti che	
	potrebbero pregiudicare la salute dell'equipaggio e degli altri passeggeri	
	presenti a bordo, si impegna ad adottare tutte le procedure e le misure di	
	sicurezza atte a impedire il contagio con gli astanti.	
	NLI dichiara espressamente ed AREU prende atto che nel caso in cui sia	
	imbarcata una barella con paziente sulle motonavi:	
	1) le motonavi non sono attrezzate per tale tipologia di trasporto;	
	2) gli equipaggi potrebbero non essere in grado di garantire la corretta	
	gestione di emergenze a bordo in caso di falla, incendio, evacuazione,	
	etc.	
	Art. 4 - Normativa applicabile	
	Le Parti danno atto che al trasporto si applica la normativa di cui al "Codice	
	della Navigazione marittima ed interna" ed al "Regolamento della	
	Navigazione Interna" attualmente in vigore, che si impegnano a rispettare in	
	particolare in voce di imbarco di passeggeri infermi.	
	Art. 5 - Condizioni economiche	
	Nessun onere economico viene posto a carico del bilancio di AREU in quanto	
	le prestazioni di cui al presente accordo si intendono rese corrispettivamente	
	dalle Parti nell'esclusivo interesse pubblico reso a favore della cittadinanza.	
	Tutti gli oneri economici relativi al mantenimento in funzione delle motonavi	
	e dei servizi di navigazione rimangono esclusivamente in capo a NLI.	
	ABL prende atto che le attività previste dal presente accordo comportano	
	interruzione del servizio di trasporto pubblico di linea e si impegna a non	
	Pag. 6 di 10	

	applicare penali a NLI a causa di eventuali corse interrotte o non effettuate	
	in occasione di trasporti effettuati su richiesta di AREU.	
	Art. 6 - Durata	
	Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.08.2025.	
	Gli effetti della presente convenzione potranno essere soggetti a specifiche	
	interruzioni su richiesta di NLI, a seguito di particolari situazioni (quali ad es.	
	emergenza COVID-19), in quanto le imbarcazioni non sono dotate di idonei	
	dispositivi per il trasporto di pazienti potenzialmente positivi.	
	Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile	
	pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione,	
	potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza. Le Parti stabiliscono sin da ora che il presente accordo può	
	essere rinnovato per un periodo pari alla durata prevista dalla presente	
	convenzione.	
	Tutte le Parti potranno recedere dall'accordo, motivando tale decisione, con	
	un preavviso scritto di almeno 2 mesi, tramite raccomandata A/R o tramite	
	l'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sul relativo sito internet	
	istituzionale. In mancanza di esplicita disdetta.	
	Art. 7 - Imposte e oneri	
	L'imposta di bollo connessa al presente atto, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato	
	A del D.P.R. n. 642/72, e gli oneri simili per eventuali registrazioni sono posti	
	a carico di AREU per tutte le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione	
	solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	Art. 8 - Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
		Pag. 7 di 10

	presente accordo, le Parti tenderanno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Brescia. Il tentativo di composizione in via stragiudiziale	
	si considera fallito laddove siano trascorsi almeno 60 giorni dalla	
	comunicazione con la quale una delle parti segnala all'altra la questione	
	oggetto della controversia.	
	Art. 9 - Piano di prevenzione della corruzione - Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e	
	Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet),	
	le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del	
	presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale	
	risoluzione del rapporto.	
	Art. 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali	
	Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli	
	inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione	
	della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di	
	attuazione della stessa.	
	Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano,	
	ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati	
	personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente	
	convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196,	
	modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal	
	Pag. 8 di 10	

	Regolamento UE n. 679/2016. Le Parti dichiarano altresì di trattare i dati, con	
	modalità manuali e/o automatizzate e adottando misure di sicurezza	
	tecniche e organizzative adeguate, esclusivamente per finalità connesse	
	all'esecuzione della convenzione, nonché adempiere ai relativi obblighi di	
	legge, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, consapevoli che il	
	mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione	
	della convenzione.	
	I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo	
	necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE	
	2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto	
	salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da	
	norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del	
	Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno	
	conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.	
	I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione	
	Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità,	
	Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla	
	presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e	
	istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15	
	a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano	
	dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77	
	Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art.	
	79 Regolamento UE 2016/679).	
	Letto, confermato e sottoscritto alla data della sottoscrizione digitale	
		Pag. 9 di 10

	Per AREU, il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo	
	Per la NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO srl, il Legale Rappresentante, Presidente	
	ing. Giuseppe Marco Alessandro Tobias Faccanoni.	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, Le Parti stipulanti	
	espressamente concordano ed approvano specificatamente e per iscritto	
	l'articolo 8 "Controversie".	
	Per AREU, il Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo	
	Per NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO srl, il Legale Rappresentante, Presidente ing.	
	Giuseppe Marco Alessandro Tobias Faccanoni.	
	Per AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO, ENDINE E MORO, il	
	Presidente, Sig. Rinaldi Alessio	
	Pag. 10 di 10	